

STATUTO

ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ARCHIVIO STORICO DI EMPOLI”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO I: Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi della L. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata “AMICI DELL’ARCHIVIO STORICO DI EMPOLI”. L'Associazione ha sede presso l'Archivio comunale di Empoli in Via Torricelli 58 A - 50053 Empoli. L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Articolo 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.

Articolo 3 - L'Associazione si propone di promuovere e tutelare la cultura e la storia locale; si propone in particolare di valorizzare e far conoscere ad un pubblico ampio i fondi archivistici e bibliografici conservati nell'Archivio comunale di Empoli, nel Centro di documentazione sull'Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea e in quello sul vetro. Per il conseguimento di tali propositi l'Associazione si propone di esplicare la propria attività collaborando con l'Archivio storico per la realizzazione di ricerche storiche, mostre di documenti, pubblicazioni di lavori attinenti la storia del territorio, attività didattica per le scuole e visite guidate per adulti. Per il raggiungimento di obiettivi specifici l'Associazione intende rapportarsi con altri organismi che perseguano finalità analoghe alle proprie. L'Associazione, inoltre, collabora alla individuazione, salvaguardia e recupero di archivi e fondi archivistici di enti e privati collegati al territorio empolesse.

TITOLO II: Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 4 - Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote sociali;

entrate derivanti da convenzioni;

dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi;

da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento

Articolo 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo gli schemi del bilancio consuntivo e quello del bilancio preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci dovranno essere portati all'approvazione dell'assemblea dei soci che deve tenersi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 6 - Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini - senza distinzione di sesso, età, religione, razza o ceto sociale - interessati all'attività dell'Associazione stessa che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che sono rese note senza obbligo di motivazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio può venir meno per dimissioni o per delibera d'esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o morosità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere all'appello dell'assemblea dei soci, la quale si esprimerà nella prima riunione utile. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere restituita al socio uscente né può essere trasmessa. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. L'associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III: Organi e Amministrazione

Articolo 7 - Sono organi dell'Associazione:

L'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

Articolo 8 -

L'assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. Essa ha i seguenti compiti:

eleggere il Consiglio Direttivo ogni tre anni;

approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;

fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

esaminare i ricorsi dei soci esclusi con delibera del Consiglio Direttivo;

approvare il programma annuale dell'associazione;

proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci; può essere convocata, inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o di almeno un quinto dei soci. La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno otto giorni di anticipo per lettera o per affissione all'albo dell'Associazione.

Articolo 9 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati per delega. Il voto è di norma palese, tranne quando le decisioni riguardano problemi e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due deleghe in sostituzione di soci assenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa, la quale provvederà anche alla nomina di un Segretario e, se del caso, di due scrutatori. Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'assemblea in genere. Delle riunioni dell'assemblea non straordinaria sarà redatta, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, scelti fra gli associati e eletti dall'assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché inferiore alla metà, il Presidente convoca una nuova assemblea dei soci che provvede alla elezione di nuovi consiglieri. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, anche a richiesta di altri

membri, lo ritenga necessario. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

di deliberare sulle questioni relative alle attività sociali e di curare l'attuazione delle relative finalità;

di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

stabilisce l'ammontare della quota associativa;

di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

di deliberare circa l'ammissione o l'espulsione dei soci;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che restano in carica per tutta la durata del mandato.

Articolo 12 - Il Presidente è il legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Articolo 13 - Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 14 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Articolo 15 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.